Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI **Roma — Venerdì, 23 ottobre 1925** **Numero 247**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVISO di pubblicazione di un fascicolo della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti di Governo ed a tutti gli abbonati alla raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, che si è oggi ultimata la spedizione « del fascicolo 2° del vol. VII - 1925 » della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, contenente i provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » dal 16 al 31 luglio 1925.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione del fascicolo suddetto dovranno essere indirizzati al Regio ufficio della raccolta delle leggi e dei decreti, via Giulia n. 52 - Roma (16), entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto dispone l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che trascorso detto termine, tali reclami non saranno più ammessi, e che gl'interessati dovranno pagare i volumi che richiederanno.

S'intende che gli abbonati alla « Gazzetta Ufficiale » non hanno diritto a ricevere gratuitamente la raccolta ufficiale, per avere la quale occorre l'abbonamento a parte.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **2051.**

REGIO DECRETO-LEGGE 7 agosto 1925, n. 1778.

Estensione alle nuove Provincie delle leggi sulle cooperative.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322; art. 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778, e art. 3 del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri per la giustizia e gli affari di culto, per i lavori pubblici e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nelle Provincie annesse con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322; 19 dicembre 1920, n. 1778, e R. decreto 22 febbraio 1924, n. 211, è ammessa la costituzione di società cooperative purchè siano osservate le disposizioni stabilite dalle leggi in vigore nelle dette Provincie per la specie di società, di cui le cooperative assumano i caratteri, e quelle sancite negli articoli 220, 223, 224, 225, 226, 227 e 249 del Codice di commercio del Regno. Però il richiamo che l'art. 220 fa agli articoli 88 e 89 di detto Codice e l'art. 223 fa all'art. 140 dello stesso, deve, per le nuove Provincie, ritenersi sostituito da quello delle norme corrispondenti prescritte dalla legislazione vigente nelle medesime.

Le cooperative suddette devono nella propria ragione sociale fare esplicita menzione che sono regolate dalle norme del presente decreto.

Art. 2.

Le società cooperative costituite giusta l'articolo precedente sono registrate presso il Tribunale commerciale, provinciale o circondariale, secondo le norme vigenti nelle nuove Provincie; è fatto obbligo però di far menzione nell'annotazione stessa che tali società sono ammesse a svolgere la loro attività, secondo le leggi del Regno sulle cooperative e relativi consorzi.

Sono parimenti mantenute in vigore le norme vigenti nelle nuove Provincie per le formalità del deposito, della registrazione e della pubblicazione dell'atto costitutivo.

Art. 3.

Alle società cooperative costituite ed operanti nelle nuove Provincie a norma degli articoli precedenti sono applicabili le disposizioni stabilite dalle leggi 12 maggio 1904, n. 178; 19 aprile 1906, n. 126; 7 luglio 1907, n. 526; 25 giugno 1909, n. 422, e dai Regi decreti 12 febbraio 1911, n. 278; 6 febbraio 1919, n. 107; 12 febbraio 1922, n. 214; 8 febbraio 1923, n. 422, e 5 aprile 1925, n. 662.

Art. 4

Gli articoli 15, 20 (secondo comma) e 33 (primo e secondo comma) del regolamento approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 278, sono modificati come appresso:

« Art. 15. — Le cooperative costituite a norma del presente decreto, per ottenere la iscrizione nel registro prefettizio devono farne domanda al Prefetto allegando: l'atto costitutivo e quelli da cui risultasse qualsiasi modificazione fino al giorno della domanda; copia del certificato di registrazione presso il Tribunale; i regolamenti interni quando esistano per l'applicazione dello statuto; uno specchio indicante alla data della domanda di iscrizione, il nome e cognome dei soci, l'arte o la industria esercitata da ciascuno di essi, il nome, cognome e qualità degli amministratori e direttori in carica e delle altre persone specialmente autorizzate a contrattare per conto delle cooperative.

« Art. 20 (secondo comma). — Dei provvedimenti di iscrizione, cancellazione o sospensione di cooperative nel registro prefettizio deve essere inserita comunicazione nel giornale ufficiale della Provincia, e dovrà esserne data partecipazione al Tribunale presso il quale la cooperativa è registrata.

« Eguale partecipazione dovrà essere data dai Tribunali alle Prefetture dei provvedimenti presi, nella propria competenza, nei riguardi delle cooperative predette.

« Art. 33 (primo e secondo comma). — Gli amministratori delle cooperative iscritte nel registro prefettizio, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, devono presentare alla Prefettura la copia del bilancio annuale, firmata dagli amministratori e dai sindaci e munita dell'estratto della deliberazione dell'assemblea dei soci in cui il bilancio stesso venne approvato ».

Art. 5.

Le agevolazioni tributarie vigenti nel territorio del Regno per le società cooperative e loro consorzi sono estese al distretto di Fiume, purchè il Ministro per le finanze riconosca, insindacabilmente, che ricorrano le premesse volute dalle leggi generali e speciali del Regno, relative a detti Enti.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 7 agosto 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — ROCCO — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 21 *ottobre* 1925.
Atti del Governo, registro 241, *foglio* 107. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2052.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 ottobre 1925, n. 1783.

Riconoscimento giuridico dell'« Ente nazionale di propaganda », con sede in Roma, ed approvazione dello statuto relativo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista l'istanza presentata al Governo per il riconoscimento giuridico dell'« Ente nazionale di propaganda », con sede in Roma, avente lo scopo di provvedere alla gestione dei fondi elargiti a fini di propaganda nazionale in conformità alle generali direttive politiche del Governo presente;

Veduto lo statuto allegato all'istanza;
Ritenuta la opportunità di accogliere la domanda, conferendo all'Ente, in considerazione degli scopi ai quali esso è rivolto, uno speciale ordinamento che ne assicuri la libertà di azione necessaria al più efficace conseguimento delle sue finalità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' riconosciuta la personalità giuridica dell' « Ente nazionale di propaganda », con sede in Roma, ed è approvato il relativo statuto, il quale sarà munito di visto, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Art. 2.

L'acquisto di beni stabili da parte dell' « Ente nazionale di propaganda » e l'accettazione di lasciti o doni di qualsiasi natura e valore, anche se importino aumento di patrimonio, sono perfetti con la deliberazione del Consiglio direttivo, con cui viene stabilito l'acquisto o l'accettazione.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 23 ottobre 1925.
Atti del Governo, registro 241, foglio 112. — GRANATA.

Statuto dell'« Ente nazionale di propaganda ».

Art. 1.

L'« Ente nazionale di propaganda », con sede in Roma, ha per iscopo di provvedere alla raccolta ed alla destinazione dei fondi costituiti dalle elargizioni di qualsiasi natura che vengano fatte all'Ente stesso per essere devolute a fini di propaganda nazionale in conformità alle generali direttive politiche del Governo Fascista, ed a favorire e incoraggiare tutte le iniziative rivolte al conseguimento dei fini medesimi.

Art. 2.

Il patrimonio iniziale dell'Ente è costituito da un fondo interamente versato di L. 100,000.

Art. 3.

L'Ente nazionale di propaganda è amministrato da un Consiglio direttivo composto di cinque membri nominati a vita.
In caso di cessazione dall'ufficio per qualsiasi causa, i consiglieri rimasti in carica provvedono alla sostituzione dei consiglieri mancanti.

Art. 4.

Il presidente è eletto dal Consiglio direttivo nel proprio seno e dura in carica a vita. In caso di assenza o d'impedimento, ne esercita le funzioni il consigliere da lui delegato.

Art. 5.

Per la validità delle adunanze del Consiglio direttivo occorre l'intervento di almeno tre consiglieri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti.

Art. 6.

Le modalità di funzionamento amministrativo e contabile dell'Ente nazionale di propaganda sono determinate da un regolamento interno deliberato dal Consiglio direttivo, e che sarà approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il presidente: PIETRO BACCELLI.

I consiglieri: Pier Arrigo Barnaba.
Alessandro Secreti.
Gian Alberto Blanc.
Giuseppe Ceccarelli.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri:
BENITO MUSSOLINI.

Il Ministro per l'interno:
FEDERZONI.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Numero di pubblicazione 2053.

REGIO DECRETO 1° settembre 1925, n. 1775.
Approvazione della convenzione per la concessione della costruzione e dell'esercizio della tramvia Intra-Pallanza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con il Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447, nonchè il regolamento alla legge 27 dicembre 1896, n. 561, approvato con il R. decreto 17 giugno 1900, n. 306;
Visti i Nostri decreti 20 dicembre 1908, n. DLXII (parte suppl.), e 23 giugno 1912, n. 887, con i quali sono state rispettivamente regolate le concessioni alla « Società anonima Verbano per la trazione elettrica » dell'impianto e dell'esercizio dei tronchi tramviari dalla stazione ferroviaria di Fondotoce allo scalo dei piroscafi in Pallanza e dalla stazione di Pallanza-Fondotoce ad Omegna;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decreto e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 18 agosto 1925 fra il delegato del Ministro per i lavori pubblici, in rappresentanza dello Stato ed il legale rappresen-

tante della « Società anonima Verbano per la trazione elettrica » per la concessione alla medesima della costruzione e dell'esercizio del tronco tramviario da Pallanza (Rondò dei Cappuccini) all'imbarcadero di Intra, quale prosecuzione della tramvia Pallanza-Fondotoce-Omegna.

Art. 2.

La durata delle concessioni della tramvia Pallanza-Fondotoce-Omegna, di cui ai Nostri decreti 20 dicembre 1908, n. DLXII (parte suppl.), e 23 giugno 1912, n. 887, è prorogata a tutto il 31 dicembre 1965.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 1° settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1925.
Atti del Governo, registro 241, foglio 103. — GRANATA.

DECRETO PRESIDENZIALE 14 ottobre 1925.

Autorizzazione a firmare per il Presidente del Consiglio dei Ministri decreti e atti di impegno e relativi titoli di pagamento per le spese a carico del cap. 71-bis dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze riguardante la Milizia portuaria per la sicurezza nazionale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 52 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2420, e gli articoli 271 e 281, del relativo regolamento approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Decreta:

Il signor Ragioni gr. uff. Rodolfo, luogotenente generale, comandante del Gruppo legioni ferrovieri M. V. S. N.;
Il signor Massa Saluzzo cav. uff. Carlo, console, capo di Stato Maggiore del Comando gruppo legioni ferrovieri M. V. S. N.;
Il signor Lucchini cav. uff. Vezio, seniore, sottocapo di Stato Maggiore presso lo stesso Comando,
sono autorizzati a firmare « pel Presidente del Consiglio dei Ministri » i decreti e gli atti d'impegno ed i relativi titoli di pagamento per le spese a carico del capitolo 71-*bis* dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze riguardante la Milizia portuaria per la sicurezza nazionale.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 ottobre 1925.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri:
MUSSOLINI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 221

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 21 ottobre 1925

	Media		Media
Parigi	110 91	Belgio	114 05
Londra	121 241	Olanda	10 11
Svizzera	482 66	Pesos oro (argentino)	23 50
Spagna	360 —	Pesos carta (argent.)	10 35
Berlino	5 98	New-York	25 054
Vienna (Shilling)	3 52	Russia	129 05
Praga	74 35	Belgrado	44 75
Dollaro canadese	25 085	Budapest	0 0352
Romania	11 60	Oro	483 42

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	70 90
	3.50 % » (1902)	64 —
	3.00 % lordo	47 15
	5.00 % netto	90 975
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	67 025

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Modifica del concorso al posto di insegnante di matematica e disegno di proiezioni nel Regio istituto industriale di Livorno.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 12 giugno 1923, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° luglio 1925, n. 150, con il quale venne bandito il concorso al posto di insegnante di matematica e disegno di proiezioni nel Regio istituto industriale di Livorno;
Visto il regolamento generale per l'istruzione industriale;

Decreta:

Il n. 1 dell'art. 4 del decreto Ministeriale 12 giugno 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° luglio 1925, n. 150, con il quale venne bandito il concorso al posto di insegnante di matematica e disegno di proiezioni nel Regio istituto industriale di Livorno, è modificato come appresso:

« 1° Titolo di studio: diploma originale o copia autentica di laurea in matematica, con certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea. Saranno ammessi anche gli insegnanti incaricati per le cattedre di matematica nei Regi istituti industriali

Roma, addì 31 luglio 1925.

Il Ministro: BELLUZZO.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.